

Il giorno 16 aprile 2018, in Roma, Via di S. Teresa, 23

tra

lo **SNEBI**, rappresentato dal Presidente Dott. Massimiliano Pederzoli, dal Segretario Nazionale Dott. Massimo Gargano, assistiti dall'Avv. Anna Maria Martuccelli e dal Dott. Riccardo Fornelli

e

il **SINDICOB**, rappresentato dal Presidente Avv. Giuseppe Magotti, dai Vicepresidenti Dott. Gabriele Rosa e Ing. Giuseppe Di Nunzio e dal Segretario Nazionale Ing. Salvatore Rosano

premesso

- che le parti come sopra costituite hanno condiviso l'esigenza di un adeguamento delle norme contrattuali collettive nazionali vigenti per i dirigenti dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, il cui testo risale al 2006 e successive modificazioni anche allo scopo di tenere conto di tutte le innovazioni legislative nel frattempo intervenute aventi specifica rilevanza anche per la disciplina dei rapporti di lavoro dei dirigenti;
- che conseguentemente ha avuto luogo un primo incontro volto a definire le relative procedure, convenendosi di avviare anzitutto un comune lavoro in sede tecnica onde effettuare un puntuale esame delle nuove disposizioni, con specifico riguardo alla relativa incidenza sui rapporti di lavoro dei dirigenti;
- che l'anzidetto comune lavoro in sede tecnica ha consentito l'elaborazione dei nuovi testi di quegli articoli del vigente contratto collettivo nazionale, sui quali le nuove disposizioni spiegano diretta incidenza;
- che ha fatto seguito il confronto tra le parti sulle richieste presentate dal SINDICOB concernenti sia il trattamento economico sia specifiche disposizioni a carattere normativo;
- che in sede di esame delle anzidette richieste ha avuto luogo un approfondito dibattito che ha tenuto conto sia delle esigenze connesse alla difficile situazione economica del Paese e del settore sia dei più recenti orientamenti in tema di adeguamenti salariali;
- che dal dibattito sono emerse soluzioni idonee alla conclusione delle trattative, quali risultano dal testo delle nuove disposizioni contrattuali collettive convenute;
- che nel corso del dibattito le parti hanno anche dedicato comuni considerazioni all'attuale ruolo, alle attività e alla collocazione istituzionale dei Consorzi di bonifica nell'attuale ordinamento amministrativo del Paese, riconoscendone, da un lato, il fondamentale contributo delle azioni allo sviluppo sostenibile e, dall'altro, la rilevanza dell'istituzione consortile quale ente di autogoverno e, quindi, di partecipazione diretta dei consorziati con una presenza diffusa sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà;
- che le parti hanno riconosciuto che è ormai massimamente condiviso in sede scientifica che gli obiettivi prioritari della politica del territorio del nostro Paese devono avere riguardo al suolo e alle acque ed in particolare alla prevenzione del rischio idraulico e alla mitigazione

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

degli effetti del dissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo nonché alle previste conservazione, regolazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche indispensabili per la crescita dell'economia;

- che gli obiettivi suindicati hanno all'attualità rilevanza molto accentuata in relazione al cambiamento climatico in atto;
- che al perseguimento degli obiettivi suindicati contribuiscono in misura rilevante le azioni dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, le cui funzioni istituzionali nel settore della difesa del suolo e della gestione delle acque, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, sono caratterizzate da specifica multifunzionalità, con un determinante ruolo per la sicurezza territoriale, alimentare e ambientale;
- che nel settore operativo dei Consorzi di bonifica sono in atto innovazioni tecnologiche di particolare rilievo ai fini degli obiettivi di politica territoriale sopraindicati, per i quali si rileva sempre più determinante l'azione qualificata ed il contributo dei dirigenti;

auspicano

- che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, nel riaffermare il ruolo e la collocazione istituzionale dei Consorzi di bonifica, quali enti di partecipazione e di sussidiarietà, promuovano quegli auspicabili provvedimenti di investimenti nel settore della difesa del suolo e della irrigazione, indispensabili alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale;

considerato

- che in data 31 dicembre 2011 è scaduto l'ACNL 3 febbraio 2011, di carattere prevalentemente economico, che aveva rinnovato per il biennio 2010-2011, il CCNL 29 marzo 2006;
- che con nota del 29 aprile 2011 il SINDICOB ha disdettato il CCNL 29 marzo 2006, in scadenza al 31 dicembre 2011;
- che, a causa di una grave crisi che insisteva sull'intero Paese ed in particolare sui Consorzi di bonifica, vi era l'impossibilità di procedere ad una determinazione di aumenti retributivi e che tale circostanza ha portato il SINDICOB ad interrompere le trattative per il rinnovo del CCNL 29 marzo 2016;
- che successivamente, con nota del 29 marzo 2017, il SINDICOB, ritenendo opportuno ripristinare normali relazioni sindacali con le rappresentanze degli Amministratori e sottolineando l'impegno comune nella difesa dell'istituzione consortile, ha chiesto di riprendere la trattativa di rinnovo del CCNL 29 marzo 2016;
- che le parti hanno ritenuto opportuno trovare soluzioni idonee alla conclusione della trattativa.

Tutto ciò premesso e considerato

le parti, come sopra costituite, stipulano la seguente ipotesi di accordo collettivo nazionale.

- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
- 2) I testi degli articoli del CCNL 29 marzo 2006, e successive modificazioni, di seguito indicati sono sostituiti ed integrati dai seguenti testi:

A) Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2 DEFINIZIONE CONTRATTUALE E CLASSIFICAZIONE DEI DIRIGENTI

Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, sono considerati dirigenti:

- a) il Direttore Generale
- b) il Direttore
- c) il Direttore Unico
- d) il Direttore di area

Sono considerati Direttori Generali i prestatori di lavoro i quali:

- 1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente;
- 2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio;
- 3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che deve risultare strutturata in almeno due delle tre aree operative fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria), intese come indicato al 6° comma del presente articolo, alle quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, i Direttori di area.

Sono considerati Direttori i prestatori di lavoro i quali abbiano le funzioni previste ai numeri 1 e 2 del precedente comma nonché il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che risulti strutturata in un'area operativa intesa come indicato al 6° comma del presente articolo, alla quale sia preposto, in posizione di subordinazione gerarchica, un Direttore di area.

Sono considerati Direttori Unici quei prestatori di lavoro i quali:

- 1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente;
- 2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio;
- 3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del Consorzio che sia articolata in più settori operativi (uffici, reparti e simili) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, quadri intermedi (cfr. declaratoria Area Quadri, art. 2, 3° comma, CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili) e siano addetti dipendenti appartenenti alle altre aree professionali.

Sono considerati Direttori di area quei prestatori di lavoro i quali:

- 1) collaborino in via immediata con il Direttore del Consorzio o, in mancanza di questo, con l'Amministrazione;
- 2) siano in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore, rispondendo del loro operato, in mancanza di quest'ultimo, direttamente all'Amministrazione;
- 3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di una delle tre aree fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria) in cui sia articolata l'intera organizzazione consortile;
- 4) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto all'area alla quale siano preposti.

Ai fini del presente articolo si intende per "area" quell'unità organizzativa autonoma che raggruppi più settori operativi delle attività istituzionali ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotati di autonomia funzionale ed organizzativa, ai quali siano preposti quadri intermedi (cfr. declaratoria Area Quadri, art. 2, 3° comma, CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili).

Rientrano altresì nella categoria dei dirigenti, cui si applica il presente contratto, i Vice Direttori Generali o figure simili a queste ultime.

In relazione al disposto dei precedenti commi, in assenza dei requisiti sopra indicati, il fatto che un dipendente ricopra il grado più elevato nella organizzazione del Consorzio non implica di per sé la qualifica di dirigente, cui si applica il presente contratto, anche se tale lavoratore risulti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, trovando applicazione, in tal caso, la disciplina prevista per i dipendenti consorziali non dirigenti.

B) Il testo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

ART. 7 DOVERI

I dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo hanno l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicitare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali, del codice etico, nonché dei modelli organizzativi adottati, delle disposizioni organizzative e delle istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funzionamento dell'ente.

C) Il testo dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

ART. 12 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Sono cause di cessazione del rapporto:

- a) la scadenza del termine prefissato;
- b) la morte;
- c) la perdita del requisito della cittadinanza di cui all'art. 5 del presente contratto;
- d) la malattia e l'infortunio nei modi e nei termini previsti all'art. 10;
- e) il licenziamento in tronco e quello di diritto per motivi disciplinari;

- f) il recesso del dirigente successivamente al terzo anno di durata del rapporto ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- g) la trasgressione al divieto di cui al precedente art. 8:

D) Il testo dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo II trovano applicazione gli articoli 18, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 del successivo titolo III e le norme applicabili ai dirigenti di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

E) Il testo dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

ART. 20 DOVERI

Il Direttore di area ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicitare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali, del codice etico, nonché dei modelli organizzativi adottati, delle disposizioni organizzative e delle istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio.

Al Direttore di area è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.

Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di Direttore di area.

In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità, il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal Direttore di area.

F) Il testo dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

ART. 21 AGGIORNAMENTO CULTURALE – PROFESSIONALE

Nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, le amministrazioni consorziali adotteranno le idonee misure per favorire la partecipazione dei dirigenti a corsi, seminari od altre iniziative culturali, secondo le intese che interverranno tra il Consorzio ed il dirigente interessato.

I dirigenti hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi specifici, concernenti prevalentemente l'applicazione di strumenti, sistemi e metodi discendenti da innovazioni tecnologiche o normative, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue (ANBI).

I permessi di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall'ANBI, per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, anche per l'acquisizione di crediti formativi, organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.

I dirigenti devono fornire ai Consorzi l'attestazione di frequenza ai corsi o convegni di cui al presente articolo.

Qualora la partecipazione del dirigente al corso o al convegno sia richiesta dal Consorzio, rimangono a carico di quest'ultimo anche gli oneri connessi all'iscrizione al corso e/o al soggiorno.

L'aggiornamento professionale è un impegno obbligatorio per il dirigente per almeno tre giorni all'anno, per la fruizione dei quali il dirigente dovrà fornire al Consorzio il relativo attestato di frequenza.

G) Il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

ART. 25 CAMBIAMENTO DI MANSIONI – EFFETTI

Il dirigente deve essere adibito alle funzioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a funzioni diverse, ma riconducibili all'Area di attribuzione o delle ultime funzioni effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti funzioni.

Nei casi di modifica degli assetti organizzativi del Consorzio, che incidano sulla posizione del dirigente, al dirigente medesimo possono essere assegnate, per atto scritto, mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, senza alcuna diminuzione della retribuzione, fatta eccezione per eventuali elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti funzioni.

In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al dirigente lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica, purché rientranti nella medesima categoria legale, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo.

L'assegnazione al dirigente di funzioni corrispondenti alla qualifica superiore comporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione di un

compenso di ammontare pari alla differenza tra la classe di stipendio e l'indennità di funzione in godimento dal dirigente interessato e la classe di stipendio e l'indennità di funzione corrispondenti alla qualifica superiore.

Qualora l'assegnazione a funzioni superiori, salvo il caso di sostituzione di dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, si protragga oltre sei (6) mesi il dirigente ha senz'altro diritto al passaggio nella nuova qualifica con conseguente applicazione del successivo art. 32 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento nella nuova posizione retributiva, dell'intera anzianità di servizio già maturata dal dirigente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri casi.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo in materia di modifica delle mansioni trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2103 cod. civ. .

H) L'art. 29 "INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE" viene soppresso

I) Il testo dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

ART. 30 PREMIO DI RISULTATO

Il Consorzio, che non sia gravato da forti passività onerose, attribuisce al dirigente un premio di risultato, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti di cui ai commi successivi.

Tale premio, che sarà attribuito con riferimento al biennio, potrà essere erogato in un'unica soluzione o in due soluzioni, ciascuna delle quali al termine del primo e del secondo anno del biennio. La determinazione relativa al riconoscimento del premio è subordinata all'impegno del dirigente, oltre che nella realizzazione di opere pubbliche con riferimento specifico al rispetto dei termini previsti per l'ultimazione degli interventi e al conseguimento degli obiettivi cui le opere sono destinate, anche ai risultati di economia conseguite dal dirigente nella realizzazione di programmi prefissati, aventi come obiettivo incrementi di produttività (amministrativi e tecnici) e di miglioramenti di servizi per l'utenza.

Il premio andrà erogato a seguito della positiva verifica dei risultati conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati .

I risultati di cui al comma precedente devono essere economicamente quantificabili e i relativi premi non potranno essere comunque superiori al 20% delle economie conseguite dal Consorzio nello specifico settore.

L) Il testo dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

ART. 34 PRESTAZIONI A FAVORE DI PIU' CONSORZI

Al requisito dell'esclusività delle prestazioni può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, a seguito di appositi accordi intercorsi tra le rispettive amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il Direttore di area espliciti contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Consorzi oppure di un Consorzio e di Associazioni nazionali e regionali di Consorzi.

In tal caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento economico, si intende instaurato un unico rapporto e i relativi oneri sono ripartiti tra i Consorzi e le Associazioni interessate sulla base degli accordi intercorsi.

M) Il testo dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

ART. 35 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

I Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dirigenti dalla responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa, nello svolgimento delle loro funzioni.

Sono a carico dei Consorzi quali stazioni appaltanti di opere pubbliche le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dirigenti incaricati della progettazione relativa alle suddette opere.

N) Il testo dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

ART. 46 ASPETTATIVA E PERMESSI DEI DIRETTORI DI AREA CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

I Direttori di area con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

O) Il testo dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

ART. 49 GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il T.U. delle disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

A parziale deroga di quanto stabilito nelle disposizioni di legge richiamate al precedente comma, alle lavoratrici madri verrà corrisposto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l'importo globale della retribuzione ordinaria mensile goduta per il periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo stesso trattamento economico di cui al precedente comma verrà corrisposto ai lavoratori padri durante l'astensione dal servizio nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte della madre nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Qualora durante il periodo di gravidanza o di puerperio, considerato dalle disposizioni richiamate al 1° comma, intervenga una malattia, alla dirigente spetta, a decorrere dall'inizio della malattia, il trattamento di cui all'art. 51 se risulti ad essa più favorevole.

I congedi di cui all'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria con le modalità di cui al presente articolo.

L'opzione tra la fruizione su base giornaliera o su base oraria è rimessa alla libera scelta del singolo genitore. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il Consorzio per iscritto, tramite *e-mail* o altra forma di comunicazione scritta contenente l'indicazione della data, con almeno 10 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base giornaliera e con almeno 5 giorni di preavviso in caso di congedo parentale su base oraria. La comunicazione dovrà altresì contenere l'indicazione di inizio e di fine del periodo di congedo.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

P) Il testo dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il fondo contrattuale di previdenza complementare di riferimento del settore consortile è AGRIFONDO.

Nel confermare la validità e l'efficacia del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza gestito dall'ENPAIA, si individua in AGRIFONDO il fondo di previdenza complementare cui i dirigenti possono aderire al fine di vedersi applicato quanto disposto ai commi successivi.

In caso di adesione dei propri dirigenti ad AGRIFONDO i Consorzi verseranno, con decorrenza dalla data di adesione, un contributo di importo pari allo 0,5% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dirigente che aderisce. Analogo contributo sarà versato dal dirigente tramite trattenuta, sulla retribuzione mensile, effettuata dal Consorzio.

Il contributo di cui al precedente comma, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico del dirigente, sarà versato dai Consorzi ad AGRIFONDO nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di AGRIFONDO.

Nessun contributo è dovuto dai Consorzi nel caso in cui il dirigente decida di iscriversi ad una forma di previdenza complementare diversa da AGRIFONDO.

Q) Il testo dell'art. 57 è sostituito dal seguente:

ART. 57 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Sono cause di cessazione del rapporto:

- a) la morte;
- b) la perdita del requisito della cittadinanza di cui all'art. 5 del presente contratto;
- c) la malattia e l'infortunio, nei modi e nei termini previsti agli artt. 51 e 76;
- d) la dispensa nell'interesse del servizio di cui agli articoli 71 e 77;
- e) il licenziamento in tronco e quello di diritto, per motivi disciplinari;
- f) le dimissioni volontariamente rassegnate o dichiarate di ufficio;
- g) il recesso del Direttore di area motivato dal fatto, addebitabile al Consorzio, lesivo della posizione morale e della sua dignità avente una rilevanza tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Il giudizio in ordine alla rilevanza della causa del recesso è demandato ad una Commissione nominata in conformità al disposto di cui al 2° comma dell'art. 58;
- h) il raggiungimento dei limiti di età previsti dal successivo art. 60;
- i) il recesso del Consorzio dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

R) Il testo dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

ART. 59 DIMISSIONI VOLONTARIE

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, il dirigente che intenda rassegnare le dimissioni deve, a pena di inefficacia, comunicarle esclusivamente con modalità telematiche, su moduli e secondo le procedure di cui al D.M 15 dicembre 2015, sia al Consorzio che alla Direzione territoriale del lavoro competente, rispettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 61, ridotti a metà.

S) Il testo dell'art. 60 è sostituito dal seguente:

ART. 60 LIMITI DI ETÀ

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore di Area, secondo le norme vigenti, raggiunge l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali legislativamente previste.

Qualora il Consorzio, per esigenze organizzative e funzionali, ritenga necessario continuare ad avvalersi, oltre i limiti di età di cui al precedente comma, delle prestazioni lavorative del Direttore di area, il rapporto di lavoro, d'intesa con il dirigente interessato, può essere prorogato fino ad un massimo di due anni.

T) Il testo dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

ART. 69 NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme di legge relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti e, sempreché compatibili con il rapporto di lavoro dirigenziale, le norme di legge relative ai quadri intermedi.

U) Il testo dell'art. 82 è sostituito dal seguente:

ART. 82 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quadriennale a decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nei relativi articoli contrattuali, le parti si danno atto che le modifiche apportate con il presente accordo ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del testé citato accordo.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R. .

In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non siano intervenute nuove regolamentazioni collettive.

V) Ai minimi di stipendio base, in vigore al 31/12/2016, vengono aggiunti gli importi di seguito indicati con le relative decorrenze:

vedi tabella allegata.

SNEBI

Monica P. P.

Marco P.

Simone M.

Ricardo F.

SINDICOB

Ch. P.

G. P.

S. P.

M. P.

[Signature]

	2017		2018		2019		2020	
	gen. 1,0%	lug. 1,0%	lug. 0,6%	nov. 0,7%	lug. 0,7%	nov. 0,7%	lug. 0,7%	nov. 0,8%
1ª classe	36,10	36,10	22,10	25,77	26,12	26,12	26,48	30,26
2ª classe	34,27	34,27	20,97	24,47	24,79	24,79	25,13	28,73
3ª classe	32,43	32,43	19,85	23,16	23,46	23,46	23,79	27,18
4ª classe	31,82	31,82	19,47	22,72	23,02	23,02	23,34	26,67
5ª classe	31,21	31,21	19,10	22,28	22,57	22,57	22,89	26,16
6ª classe	30,60	30,60	18,73	21,84	22,13	22,13	22,44	25,65

Scuola

Prof. [Signature]

Assistenti:

[Signature]

[Signature]

IMPORTI STIPENDI BASE DIRIGENTI 2017 - 2020

	stipendio al dic. 2016	2017		2018		2018		2019		2020	
		gen. 1,0%	lug. 1,0%	lug. 0,6%	nov. 0,7%	lug. 0,7%	nov. 0,7%	lug. 0,7%	nov. 0,7%	lug. 0,7%	nov. 0,8%
1 ^a classe	3.606,19	3.642,29	3.678,40	3.700,50	3.726,27	3.752,38	3.778,50	3.804,98	3.835,24		
2 ^a classe	3.443,63	3.477,90	3.512,17	3.533,14	3.557,61	3.582,39	3.607,18	3.632,31	3.661,04		
3 ^a classe	3.264,62	3.297,05	3.329,48	3.349,33	3.372,49	3.395,95	3.419,41	3.443,20	3.470,38		
4 ^a classe	3.195,30	3.227,12	3.258,94	3.278,41	3.301,13	3.324,15	3.347,16	3.370,50	3.397,17		
5 ^a classe	3.130,41	3.161,62	3.192,83	3.211,93	3.234,21	3.256,78	3.279,35	3.302,24	3.328,40		
6 ^a classe	3.067,05	3.097,65	3.128,24	3.146,97	3.168,81	3.190,94	3.213,07	3.235,51	3.261,16		

al Direttore Generale sono applicabili la 1^a e la 2^a classe classe

al Direttore o Direttore Unico sono applicabili le classi comprese tra la 1^a e la 4^a

al Direttore di Area sono applicabili le classi comprese tra la 4^a e la 6^a